SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 aprile 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Agenzia del demanio

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 60

Ministero delle attività produttive

DECRETO 22 marzo 2004.

Graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, 5º bando, approvate dalla regione Piemonte.

04A03464

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1º marzo 2004, n. **89.**

Regolamento recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Ministero degli affari esteri, con esclusione di quello della carriera diplomatica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, relativa, tra l'altro, all'istituzione, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, dell'area della promozione culturale;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, ed in particolare gli articoli 2 e 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed in particolare i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 34, che dettano disposizioni in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, concernente le norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, recante norme per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri in data 23 marzo 2000, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2000, registro n. 1 Esteri, foglio n. 235, con il quale, in attuazione del primo comma dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1999, n. 266, è stata individuata la dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero degli affari esteri, compresa l'area della promozione culturale;

Visto il successivo decreto del Ministro degli affari esteri in data 27 settembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2000, registro n. 2 Esteri, foglio n. 240, con il quale sono stati ripartiti, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche stabilite con il citato decreto del Ministro degli affari esteri in data 23 marzo 2000, i contingenti dei nuovi profili professionali del Ministero degli affari esteri, individuati in applicazione dell'articolo 13, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri in data 21 febbraio 2003, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2003, registro n. 2, foglio n. 324, con il quale il Ministro degli affari esteri ha provvisoriamente individuato le dotazioni organiche dell'Amministrazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto conto dei posti per i quali, alla stessa data, risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale;

Considerato che il comma 2 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede che le amministrazioni pubbliche provvedano alla rideterminazione delle dotazioni organiche assicurando il principio dell'invarianza della spesa per oneri di personale e l'insuperabilità del numero dei posti di organico vigenti alla data del 29 settembre 2002, come definiti da provvedimenti formali ed efficaci;

Ritenuto che, per l'Amministrazione degli affari esteri, la dotazione organica vigente alla data del 29 settembre 2002 è costituita dal decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, per quanto riguarda l'individuazione dei posti di funzione dirigenziale di prima e di seconda fascia, con esclusione di quelli attribuiti alla carriera diplomatica, e dai contingenti delle aree funzionali e delle posizioni economiche di cui al decreto del Ministro degli affari esteri in data 23 marzo 2000;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rideterminazione della dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri, ivi compresa l'area della promozione culturale e con esclusione di quello appartenente alla carriera diplomatica, in esecuzione dei commi 1 e 2 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Ritenuto, in attesa della definizione di ulteriori processi organizzativi in atto e ferma restando, pertanto, l'attuale articolazione dei profili professionali individuati con il citato decreto del Ministro degli affari esteri in data 27 settembre 2000, di demandare ad un successivo provvedimento la definitiva ripartizione, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, dei contingenti dei profili professionali del Ministero degli affari esteri;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 ottobre 2003;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Tenuto conto che il Senato della Repubblica non ha espresso il prescritto parere nei termini di legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale del Ministero degli affari esteri, con esclusione di quello della carriera diplomatica e dell'area della promozione culturale, sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale dell'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri, sono rideterminate secondo l'allegata tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, si procederà alla ripartizione, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche previste nelle allegate tabelle A e B, dei contingenti dei profili professionali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 155

Tabella A
(articolo 1, comma 1)

Ministero degli Affari Esteri

Dotazione organica del personale, con esclusione di quello della carriera diplomatica e di quello dell'Area della Promozione Culturale

Qualifiche dirigenziali Area funzionale - Posizione economica		Dotazione organica
Dirigenti		
Dirigente 1° fascia		9
Dirigente 2° fascia		45
	Totale	54
Area funzionale C - posizione economica C 3	Totale	86
Area funzionale C - posizione economica C 2	Totale	410
Area funzionale C - posizione economica C 1	Totale	965
Area funzionale B - posizione economica B 3	Totale	1082
Area funzionale B - posizione economica B 2	Totale	1359
Area funzionale B - posizione economica B 1	Totale	515
Area funzionale A - posizione economica A 1	Totale	100
	Totale complessivo	4571

Tabella B
(articolo 1, comma 2)

Ministero degli Affari Esteri
Area della Promozione Culturale
Dotazione organica del personale

Qualifiche dirigenziali Area funzionale - Posizione economica		Dotazione organica
Dirigenti		
Dirigente 2° fascia		20
	Totale	20
Area funzionale C - posizione economica C 3	Totale	65
Area funzionale C - posizione economica C 2	Totale	100
Area funzionale C - posizione economica C 1	Totale	85
	Totale complessivo	270

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione reca:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 1967, n. 44, s.o., reca: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, s.o., reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Si trascrive l'art. 17, commi 2 e 4-*bis*:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3.-4.*(Omissis).*

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— La legge 22 dicembre 1990, n. 401, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1990, n. 302, reca: «Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero».

— La legge 14 gennaio 1994, n. 20, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994, n. 10, reca: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti». Si trascrive l'art. 3:

«Art. 3 *(Norme in materia di controllo della Corte dei conti)*. — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-*bis*. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo

si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria».

— La legge 28 luglio 1999, n. 266, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 1999, n. 183, s.o., reca: «Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura». Si trascrivono gli articoli 2 e 3:

«Art. 2 *(Revisione degli organici delle qualifiche dirigenziali del Ministero degli affari esteri incluse le qualifiche dirigenziali dell'area della promozione culturale)*. — 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede, nei limiti di una spesa annua complessiva non superiore a lire 3,019 miliardi per l'anno 1999, a lire 6,038 miliardi per l'anno 2000 e a lire 10,591 miliardi a decorrere dall'anno 2001:

a) alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale, generale e non, sulla base delle esigenze derivanti dalla normativa vigente e dal nuovo assetto strutturale dell'Amministrazione centrale degli affari esteri previsto dalla riforma;

b) alla individuazione del numero dei posti-funzione all'estero ai quali destinare dirigenti amministrativi;

c) alla individuazione del numero dei posti-funzione di direzione di istituti italiani di cultura all'estero».

«Art. 3 *(Riqualificazione e riordino del personale delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri)*. — 1. Al fine di soddisfare le esigenze funzionali derivanti dal processo di riordino dell'Amministrazione degli affari esteri, alla riqualificazione del personale delle qualifiche funzionali, ivi incluse quelle appartenenti all'area della promozione culturale, nonché alla reintegrazione della dotazione organica del personale non diplomatico e non dirigenziale, si provvede ai sensi della vigente normativa, anche contrattuale, nei limiti di una spesa annua complessiva non superiore a lire 7,651 miliardi per l'anno 1999, a lire 19,807 miliardi per l'anno 2000, a lire 32,755 miliardi per l'anno 2001 e a lire 47,038 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7,651 miliardi per l'anno 1999, in lire 19,807 miliardi per l'anno 2000 e in lire 47,038 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, s.o.; reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, s.o., reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

— La legge 27 dicembre 2002, n. 289, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2002, n. 305, s.o., reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)». Si trascrive l'art. 34, commi 1, 2 e 3:

«Art. 34 *(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:

a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori;

b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.

3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 7, ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonché dai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, già formalmente avviati alla data del 31 dicembre 2002, e dai provvedimenti di indisponibilità emanati in attuazione dell'art. 52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e registrati presso l'ufficio centrale del bilancio entro la predetta data del 31 dicembre 2002».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 1999, n. 183, s.o., reca: «Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2002, n. 176, reca: «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 2000, n. 290, reca: «Regolamento recante norme per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica, a norma dell'art. 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266».

— La legge 28 luglio 1999, n. 266, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 1999, n. 183, s.o., reca: «Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura». Si trascrive l'art. 2:

«Art. 2 *(Revisione degli organici delle qualifiche dirigenziali del Ministero degli affari esteri incluse le qualifiche dirigenziali dell'area della promozione culturale)*. — 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede, nei limiti di una spesa annua complessiva non superiore a lire 3,019 miliardi per l'anno 1999, a lire 6,038

miliardi per l'anno 2000 e a lire 10,591 miliardi a decorrere dall'anno 2001:

a) alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale, generale e non, sulla base delle esigenze derivanti dalla normativa vigente e dal nuovo assetto strutturale dell'Amministrazione centrale degli affari esteri previsto dalla riforma;

b) alla individuazione del numero dei posti-funzione all'estero ai quali destinare dirigenti amministrativi;

c) alla individuazione del numero dei posti-funzione di direzione di istituti italiani di cultura all'estero».

— Il decreto del Ministero degli affari esteri 23 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 novembre 2000, n. 266, reca: «Individuazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali del Ministero degli affari esteri».

— Il decreto del Ministero degli affari esteri 27 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 novembre 2000, n. 266, reca: «Rideterminazione dei contingenti dei profili professionali del Ministero degli affari esteri nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche».

— Il decreto del Ministro degli affari esteri 21 febbraio 2003, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2003, registro n. 2, foglio n. 324, reca: «Individuazione provvissoria delle dotazioni organiche del Ministero degli affari esteri, ai sensi del comma 3 dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

04G0123

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2004.

Interventi diretti alla messa in sicurezza ed alla prevenzione sismica degli edifici danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Rieti il 16 dicembre 2000 ed il 23 marzo 2001. (Ordinanza n. 3346).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nei giorni 16 dicembre 2000 e 23 marzo 2001 il territorio della provincia di Rieti è stato interessato direttamente da una sequenza sismica con danni di significativa entità a edifici pubblici, di culto e monumentali;

Vista la delibera della giunta regionale del Lazio n. 998 del 10 luglio 2001, con cui è stato dichiarato lo stato di calamità naturale per alcuni comuni della provincia di Rieti colpiti dal sisma del 16 dicembre 2000 e del 23 marzo 2001;

Vista la delibera della giunta regionale del Lazio n. 326 del 15 marzo 2002;

Vista la nota prot. n. 1208 del 22 maggio 2002, di trasmissione dell'elenco degli edifici pubblici, di culto e monumentali danneggiati dai citati eventi sismici del 2000-2001, inseriti nel secondo piano stralcio approvato;

Vista la nota prot. n. 24708 del 25 febbraio 2004, con cui il presidente della regione Lazio ha comunicato la quota parte delle risorse stanziate dalla summenzionata delibera di giunta n. 326/2002 da destinare agli interventi di cui alla presente ordinanza;

Considerato che permane la diffusa situazione di rischio, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo e maggiori danni a persone e cose;

Acquisita l'intesa della regione Lazio;

Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Lazio è nominato Commissario delegato per l'esecuzione, in regime ordinario, degli interventi di messa in sicurezza e prevenzione sismica degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 16 dicembre 2000 e del 23 marzo 2001 per i quali non sia stato accertato, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, alcun nesso di causalità rispetto agli eventi sismici verificatisi nel 1997 nel territorio della provincia di Terni.

2. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario delegato può avvalersi di un soggetto attuatore, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede a valere sui fondi di cui alla delibera della giunta regionale del Lazio n. 326 del 15 marzo 2002 citata in premessa, limitatamente all'importo di euro 5.990.000,00, di cui euro 2.892.000,00 da destinare agli interventi sul patrimonio edilizio pubblico ed euro 3.098.000,00 per gli interventi sul patrimonio edilizio privato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A03496

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 marzo 2004.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti a seguito del mancato funzionamento dell'Ufficio NEP della Corte d'Appello di Venezia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'Appello di Venezia in data 26 febbraio 2004, prot. n. 446/3/PD/bm, dalla quale risulta che l'Ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti della Corte d'Appello di Venezia non è stato in grado di funzionare regolarmente nel giorno 24 ottobre 2003 per lo sciopero nazionale del personale giudiziario;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio NEP della Corte d'Appello di Venezia nel giorno 24 ottobre 2003 per lo sciopero nazionale del personale giudiziario, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 marzo 2004

p. *Il Ministro:* VIETTI

04A03487

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 aprile 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE SECONDA - UFFICIO VI

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, che fissa in 70.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 2 aprile 2004 è pari a 35.444 milioni di euro;

Decreta:

Per il 15 aprile 2004 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni con scadenza 15 luglio 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 4.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo n. 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di regolare i titoli assegnati in asta da parte degli operatori, le partite da liquidare verranno riproposte per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi (computati secondo il calendario TARGET) successivi a quello previsto per il regolamento. L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato dalla Sezione di Tesoreria di Milano a debito del «conto disponibilità per il servizio di tesoreria» mediante scritturazione in conto sospeso collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente, trascorsi cinque giorni lavorativi successivi a quello di regolamento, verrà ripianato dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di Tesoreria interessata.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 8 aprile 2004, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A03589

DECRETO 5 aprile 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE SECONDA - UFFICIO VI

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante il bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2004, che fissa in 70.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 2 aprile 2004 è pari a 35.444 milioni di euro;

Decreta:

Per il 15 aprile 2004 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 aprile 2005 fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo n. 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di regolare i titoli assegnati in asta da parte degli operatori, le partite da liquidare verranno riproposte per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi (computati secondo il calendario TARGET) successivi a quello previsto per il regolamento. L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato dalla sezione di Tesoreria di Milano a debito del «conto disponibilità per il servizio di tesoreria» mediante scritturazione in conto sospeso collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente, trascorsi cinque giorni lavorativi successivi a quello di regolamento, verrà ripianato dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del Capo della sezione di Tesoreria interessata.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 8 aprile 2004, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A03590

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio per lo sviluppo dell'artigianato barese - CONART - a r.l.», in Bari

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società-cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Considerato che con assemblea straordinaria del 2 novembre 1981 il Consorzio di che trattasi ha trasformato la natura giuridica in società consortile;

Decreta:

Il «Consorzio per lo sviluppo dell'artigianato barese - CONART - a r.l.», con sede in Bari, posiz. n. 3550/156611 costituita per rogito notaio dott. Nicola Berloco in data 23 aprile 1977, repertorio n. 46611, registro imprese n. 9572, omologato dal tribunale di Bari, codice fiscale n. 01006900722 è sciolto per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Bari, 17 marzo 2004

Il dirigente: BALDI

04A03466

DECRETO 17 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Autotrasportatori S. Ruggiero 2º - a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Vista la nota n. 1578087 del 25 giugno 2003 con la quale il Ministero delle attività produttive ritiene che debba essere disposto lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore;

Considerato che non sono pervenute opposizioni di terzi successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Autotrasportatori S. Ruggero 2º - a r.l.» con sede in Barletta, posiz. n. 5929/223524 costituita per rogito notaio dott. Rodolfo Manno in data 3 novembre 1986, repertorio n. 78009, registro imprese n. 7799, omologato dal tribunale di Trani, codice fiscale n. 03593320728, R.E.A. n. 267381, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Bari, 17 marzo 2004

Il dirigente: BALDI

04A03467

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 marzo 2004.

Abilitazione all'Istituto «Società italiana di analisi bioenergetica (SIAB)» di Roma e Milano, ad istituire e ad attivare nella sede periferica di S. Giovanni in Persiceto un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale è stato approvato l'adeguamento alle disposizioni del titolo II dello stesso provvedimento dell'ordinamento adottato dall'Istituto «Società italiana di analisi bioenergetica (SIAB)» di Roma e Milano;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di San Giovanni in Persiceto (Bologna), via Castelfranco, n. 53, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nella riunione del 2 luglio 2003, trasmessa con nota n. 582 del 4 luglio 2003;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 5 marzo 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Società italiana di analisi bioenergetica (SIAB)» di Roma e Milano, è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di San Giovanni in Persiceto (Bologna), via Castelfranco, n. 53, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2004

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

04A03495

DECRETO 25 marzo 2004.

Diniego all'Istituto «Cooperativa Dedalus-Corso di psicoterapia familiare e sistemico-relazionale» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «Cooperativa Dedalus-Corso di psicoterapia familiare e sistemico-relazionale» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Roma, via Sannio, 61, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 5 marzo 2004, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che l'idoneità viene negata in quanto non sono esplicitate le evidenze scientifiche che dimostrino l'efficacia dell'indirizzo metodologico e teorico-culturale adottato dall'Istituto. Non risulta certificata da adeguati *curricula* la qualificazione del personale docente; manca un regolamento d'istituto che precisi gli organi, la composizione e le modalità di funzionamento della scuola, le modalità e i criteri di ammissione ai corsi, nonché un adeguato ordinamento didattico riferito alla formazione. Infine, risulta carente sia la disponibilità di personale docente, visto l'eccezionale carico didattico assegnato ad alcuni di essi, che l'utilizzo di una sola struttura convenzionata per i tirocini di tutti gli allievi;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Cooperativa Dedalus-Corso di psicoterapia familiare e sistemico-relazionale» con sede in Roma, via Sannio, 61, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva richiamato nelle premesse del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2004

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

04A03498

DECRETO 25 marzo 2004.

Abilitazione all'Istituto «Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi (C.O.I.R.A.G.)», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Genova un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1993 con il quale l'Istituto «Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi (C.O.I.R.A.G.)» è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede di Roma;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Genova, via XX Settembre, 41, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nella riunione del 25 febbraio 2004, trasmessa con nota n. 218 del 1° marzo 2004;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 febbraio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi (C.O.I.R.A.G.)», è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Genova, via XX settembre, 41, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2004

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

04A03499

DECRETO 25 marzo 2004.

Abilitazione all'«Istituto Gestalt Trieste» ad istituire e ad attivare nella sede di Trieste un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 3 aprile 2003, con il quale è stata respinta l'istanza di riconoscimento dell'«Istituto Gestalt Trieste», per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto Gestalt Trieste», ai sensi dell'art. 5 del suindicato regolamento, ha reiterato la richiesta di riconoscimento per l'attivazione di un corso di specializzazione in psicoterapia in Trieste, via Marconi, 14, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 febbraio 2004;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nella riunione del 25 febbraio 2004, trasmessa con nota 218 del 1° marzo 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l'«Istituto Gestalt Trieste» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Trieste, via Marconi, 14, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2004

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

04A03500

DECRETO 25 marzo 2004.

Abilitazione all'Istituto «Corso di specializzazione quadriennale in psicoterapia PNLt» ad istituire e ad attivare nella sede di Bari un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto

del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «Corso di specializzazione quadriennale in psicoterapia PNLt» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Bari, via Dante Alighieri, 3, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 6 febbraio 2004;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nella riunione del 25 febbraio 2004, trasmessa con nota 218 del 1° marzo 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Corso di specializzazione quadriennale in psicoterapia PNLt» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Bari, via Dante Alighieri, 3, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a venti unità e, per l'intero ciclo, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2004

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

04A03501

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

Primo programma delle opere strategiche - HUB interportuale di Gioia Tauro (legge n. 443/2001). (Deliberazione n. 89/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge

n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che — all'allegato 1 — include, tra gli hub interportuali, l'hub interportuale di Gioia Tauro per il quale indica un costo complessivo di 92,962 Meuro ed una previsione di spesa nel triennio 2002-2004 di 51,640 Meuro, mentre nell'allegato 2, nella parte relativa alla Calabria, fa riferimento al «completamento allacci plurimodali del sistema interportuale di Gioia Tauro»;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007, che, in ordine al primo programma delle infrastrutture strategiche, riporta in apposito allegato l'elenco delle opere potenzialmente attivabili nel periodo considerato e tra le quali è incluso, nell'ambito della voce «allacciamenti ferroviari e stradali grandi hub aeroportuali» (rectins interportuali) l'hub interportuale di Gioia Tauro;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Vista l'intesa generale quadro tra Governo e regione Calabria, sottoscritta il 16 marzo 2002, che include l'hub interportuale di Gioia Tauro tra le «infrastrutture di preminente interesse nazionale» che interessano il territorio calabrese;

Vista la nota 23 giugno 2003, n. 264, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso — tra l'altro — la relazione istruttoria sull'hub interportuale di Gioia Tauro, proponendo l'approvazione, con prescrizioni, dei progetti preliminari delle opere considerate nella relazione stessa e l'assegnazione di un primo finanziamento — in termini di volume di investimenti — di 12,186 Meuro a valere sulle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002;

Vista la nota 21 luglio 2003, n. 4562, con la quale l'Autorità portuale di Gioia Tauro fornisce precisazioni in ordine alle opere suddette, evidenziandone la coerenza con i contenuti della delibera n. 121/2001 e valutando le ricadute sociali ed occupazionali dell'intero piano industriale del porto, che stima comporti a regime un'occupazione complessiva incrementale — diretta ed indotta — di 3.000 addetti;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che il progetto «hub interportuale di Gioia Tauro», completamento allacci plurimodali, è stato incluso tra i «progetti pilota» previsti dalla menzionata delibera n. 121/2001 per valutare i settori o le opere in cui più significativo può risultare l'apporto di capitali privati;

Considerato che l'argomento ha formato oggetto di esame nelle riunioni preparatorie del 24 giugno e del 22 luglio 2003 e che in tali occasioni erano stati richiesti verifiche ed approfondimenti anche dalla regione interessata ed era, tra l'altro, emersa l'opportunità di ulteriori valutazioni sui profili finanziari a cura dell'Unità tecnica - Finanza di progetto, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che, nella seduta del 25 luglio 2003, questo Comitato ha preso atto che le verifiche, individuate come necessarie per il completamento dell'istruttoria non erano ancora completate ed ha quindi rinviato l'esame dell'argomento;

Considerato che, con nota 6 agosto 2003, n. 000288, la predetta unità ha — tra l'altro — trasmesso la propria relazione sull'intervento «Piastra del freddo» ricompreso nel progetto complessivo di «completamento allacci plurimodali nel sistema interportuale di Gioia Tauro»;

Considerato che, con nota 28 ottobre 2003, n. 520, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inviato copia della lettera di pari data con la quale il presidente della regione Calabria chiede di riproporre l'istruttoria a suo tempo effettuata per l'hub predetto nella riunione programmata per il giorno successivo e preparatoria all'odierna seduta;

Considerato che, con nota 6 novembre 2003, n. 564, il citato Ministero sottolinea come il suddetto presidente confermi il proprio parere favorevole sulla localizzazione delle opere, essendosi i comuni già espressi positivamente, e precisa la finalizzazione del finanziamento richiesto a carico delle risorse della legge n. 166/2002;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che le opere oggetto della proposta di finanziamento costituiscono parte di un piano industriale che investe il porto di Gioia Tauro e che è articolato in tre gruppi di investimenti:

a) realizzazione di un impianto di rigassificazione del GNL e ampliamento del terminal container,

con incremento del volume dei servizi logistici già ora presenti nell'area demaniale, per un importo di 424 Meuro circa (pari al 61% circa dell'importo complessivo degli investimenti), che resta a carico di privati;

b) interventi di completamento o di nuova realizzazione relativi alle strutture portuali, per un importo di 193 Meuro circa (pari al 28% circa dell'importo complessivo degli investimenti), che grava sul Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) interventi di tipo infrastrutturale ed industriale, per un importo di 76 Meuro circa (pari all'11% circa dell'importo complessivo degli investimenti), di cui si richiede l'imputazione sulle risorse destinate alla realizzazione del programma delle opere strategiche;

che la quota di investimenti di cui viene richiesto il finanziamento a carico delle suddette risorse recate dalla legge n. 166/2002, pure se marginale, rappresenta il «motore» per l'attuazione del piano industriale di cui trattasi, con evidenti ricadute positive, sia in termini di sviluppo del porto di Gioia Tauro, ormai collocatosi al 17º posto nella classifica dei porti mondiali interessati alla movimentazione dei contenitori ed ai primissimi posti dei porti europei, sia e soprattutto, in termini di trasformazione del retroporto in area industriale tramite la costruzione e l'attrezzaggio di magazzini destinati alla lavorazione del freddo, che sfruttano, quale fluido raffreddante, il gas criogenico proveniente dagli scambiatori termici serviti da GNL a -160º C dell'impianto di rigassificazione del GNL stesso;

che per l'impianto di rigassificazione non sono ancora intervenute le previste autorizzazioni;

che gli interventi riconducibili alla tipologia di cui alla lettera *c)* sono 13 ed aggregabili in 4 voci: piastra del freddo, completamento e sviluppo del comparto nord, strutture a supporto della mobilità e della sicurezza di utenti ed operatori, reti materiali;

che è prevista intanto la realizzazione di 15 magazzini refrigeranti su una dotazione complessiva di 24;

che i progetti preliminari degli interventi di cui alla lettera *c)* sono stati trasmessi dall'autorità portuale di Gioia Tauro al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 26 marzo 2003 e che documentazione integrativa ed ulteriori elementi sulla procedura seguita sono stati forniti dalla predetta autorità con nota in data 14 stesso mese, in cui si richiama, tra l'altro, la Conferenza di servizi indetta dall'autorità stessa il 5 maggio 2003 ed alla quale hanno partecipato anche i comuni interessati, formulando parere favorevole in ordine alla localizzazione delle opere;

che la regione, con parere n. 544 reso il 23 maggio 2003 dalla Giunta-Consulta tecnica regionale, ha espresso il proprio parere favorevole — ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — sulla localizzazione delle opere in questione e, con prescrizioni, su altre opere relative all'hub interportuale di Gioia Tauro;

che le opere considerate nell'istruttoria di cui trattasi non rientrano tra quelle oggetto di procedura di valutazione ambientale e che i lavori di costruzione della darsena nord sono stati stralciati dal progetto, perché — ad avviso della regione Calabria — sono invece da assoggettare a tale procedura;

che l'Autorità portuale ha segnalato l'inesistenza di interferenze note o prevedibili;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, viene individuato nell'autorità di Gioia Tauro;

che per la realizzazione degli interventi è previsto il ricorso all'appalto integrato;

che si prevede i lavori vengano ultimati entro il 2006;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo degli interventi di cui ai progetti preliminari all'esame è quantificato in 76,162 Meuro, di cui 3,207 per progettazione;

che l'articolazione temporale dei fabbisogni è la seguente:

(euro)

	2003	2004	2005	2006	Totale
Totale interventi di cui al punto *c)*	4.570.000	7.616.000	52.094.000	11.882.000	76.162.000

che viene richiesto un primo finanziamento di 12,186 Meuro, a carico dell'art. 13 della legge n. 166/2002, per le annualità 2003-2004 e che l'importo di 4,570 Meuro, richiesto per il 2003, necessita per avviare l'appalto relativo ad alcuni interventi (piazzale nord e viabilità) e per proseguire la progettazione definitiva, mentre l'importo di 7,616 Meuro, richiesto per il 2004, servirà per inviare in appalto i lavori relativi alle reti materiali e per fronteggiare ulteriori spese di progettazione;

che i proventi connessi all'utilizzo dei magazzini saranno destinati in parte a coprire i costi gestionali dell'Autorità portuale ed in parte ad investimenti diretti della stessa autorità;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare.*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002 sono approvati, con le prescrizioni di cui al punto 1.3, i progetti preliminari degli interventi relativi all'hub interportuale di Gioia Tauro di cui all'allegato, che forma parte integrante della presente delibera. È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione delle opere.

1.2 Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo indicato nel predetto allegato, per ciascuno degli interventi da realizzare, costituisce il limite di spesa dell'intervento stesso.

1.3 Le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui è condizionata l'approvazione dei progetti, sono appresso riportate:

per quanto riguarda la realizzazione di due opere (magazzini «Piastra del freddo» e collegamento rigassificatore - «Piastra del freddo»), all'atto della presentazione dei progetti definitivi delle stesse e comunque prima dell'affidamento dei lavori, dovrà essere verificato lo stato di avanzamento della realizzazione dell'impianto di rigassificazione, essendo le due opere funzionali all'esistenza dell'impianto stesso. Il perfezionamento dell'affidamento dei lavori resterà condizionato al preventivo affidamento dell'impianto di rigassificazione ed al raggiungimento di un avanzamento di quest'ultimo impianto congruente ai tempi di realizzazione dei lavori in parola;

nella redazione della progettazione definitiva si dovrà indagare l'impatto economico del piano industriale del porto di Gioia Tauro sull'importo della concessione delle imprese e delle attività economiche presenti nell'area demaniale, poiché la natura dell'iniziativa sottoposta a finanziamento è in grado di modificare profondamente l'assetto industriale del porto stesso e le opportunità di traffico che da questo deriveranno.

Inoltre, tenuto conto delle considerazioni svolte dall'Unità tecnica - Finanza di progetto nella relazione citata in premessa e tenuto conto che la predetta Unità ha basato il proprio esame anche sul «business plan» preliminare redatto dall'Autorità portuale, il soggetto aggiudicatore in sede di progettazione definitiva dovrà effettuare gli approfondimenti indicati dall'Unità stessa ed in particolare definire in modo esaustivo:

l'effettivo perimetro dell'iniziativa;

i profili giuridici connessi al coinvolgimento degli investitori privati, le modalità di gestione e l'arco temporale di gestione della piastra;

la conseguente sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa (struttura finanziaria, prezzi unitari all'utenza, cauzione o retrocessione ricavi, etc.);

criteri e modalità dell'analisi della domanda rispetto agli obiettivi dell'autorità.

2. *Concessione contributo.*

2.1 Agli interventi di cui al punto 1.1 è assegnato un contributo, in termini di volume d'investimenti, di 12,186 Meuro. Detto importo rappresenta comunque il limite massimo di spesa da finanziare a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002.

L'onere relativo viene imputato — quanto a 4,570 Meuro — sul secondo limite d'impegno quindicennale previsto dal richiamato art. 13 della legge n. 166/2002 per l'anno 2003 e — quanto a 7,616 Meuro - sul terzo limite di impegno previsto dalla norma richiamata per l'anno 2004: la quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 0,421 Meuro per il limite di impegno decorrente dal 2003 e di ulteriori 0,702 Meuro per il limite decorrente dal 2004.

2.2 Il soggetto aggiudicatore è individuato nell'Autorità portuale di Gioia Tauro.

3. *Clausole finali.*

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti i progetti preliminari degli interventi relativi all'hub interportuale di Gioia Tauro approvati con la presente delibera.

3.2 Il citato Ministero darà attuazione al punto 2.1 della presente delibera con le modalità stabilite dal decreto interministeriale del 20 marzo 2003, emanato ai sensi del menzionato art. 13 della legge n. 166/2002.

3.3 In sede di esame della progettazione definitiva, il predetto Ministero provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 1.3, debbono essere recepite in tale fase progettuale.

Detto Ministero provvederà altresì a verificare che, nelle fasi successive all'approvazione della progettazione definitiva, vengano attuate le altre prescrizioni di cui al citato punto.

Roma, 13 novembre 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 332

ALLEGATO

HUB INTERPORTUALE DI GIOIA TAURO
PROGETTI PRELIMINARI APPROVATI CON LA PRESENTE DELIBERA

(importi in euro)

INTERVENTO	PROGETTO	COD. PROG.	COSTO		DISTRIBUZIONE ANNUALE COSTI			
			totale	di cui per progettazione	2003	2004	2005	2006
Piastra del freddo	Collegamento criogenetico rigassificatore-piastra del freddo	7.4	11.700.000	500.000	702.000	1.170.000	6.678.000	3.150.000
	Magazzini della piastra del freddo	12	30.000.000	1.200.000	1.800.000	3.000.000	19.200.000	6.000.000
	Viabilità interna e di raccordo verso la piastra del freddo	8.2	3.500.000	146.000	210.000	350.000	2.230.000	710.000
	Allacciamenti ferroviari	11	3.000.000	150.000	180.000	300.000	2.520.000	0
	Laboratori fitopatologici	10.1	250.000	11.000	15.000	25.000	210.000	0
Completamento e sviluppo comparto nord	Sistemazione piazzale nord del porto	8.1	500.000	17.000	30.000	50.000	420.000	0
	Strada di accesso da S.Ferdinando al piazzale nord	10.2	2.100.000	100.000	126.000	210.000	1.764.000	0
	Capannoni prefabbricati	10.3	5.532.500	248.500	332.000	553.000	3.541.000	1.106.500
Struttura a supporto della mobilità e sicurezza dei lavoratori	Parcheggio multipiano operatori portuali	9.1	8.000.000	350.000	480.000	800.000	6.720.000	0
	Ingresso pedonale in quota operatori portuali	9.2	1.579.500	90.000	95.000	158.000	1.011.500	315.000
Reti materiali	Reti elettriche MT BT e trasmissione dati	7.1	2.470.000	93.750	150.000	247.000	2.073.000	0
	Impianti di illuminazione strade e piazzali	7.2	1.530.000	100.725	90.000	153.000	1.287.000	0
	Reti di distribuzione idrica e fognaria	7.3	6.000.000	200.000	360.000	600.000	4.440.000	600.000
TOTALE			**76.162.000**	**3.206.975**	**4.570.000**	**7.616.000**	**52.094.500**	**11.881.500**

04A03494

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

Aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Ixfin S.p.a. (Deliberazione n. 90/03).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Viste le decisioni della Commissione europea del 1° marzo 1995, notificata con lettera n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale e del 21 maggio 1997, notificata con lettera n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, recante tra l'altro la proroga dei medesimi regimi di aiuto;

Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/c/45/06 (G.U.C.E. n. C/45/5 del 17 febbraio 1996);

Vista la lettera della Commissione europea n. SG (97) D/9536 del 17 novembre 1997 in materia di aiuti alla ricerca e all'innovazione;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della propria delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997), e dal punto 2, lettera *b)* della propria delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 11 ottobre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305/1994), contenente criteri per la cessione e le variazioni degli assetti societari in sede di contrattazione programmata;

Vista la propria delibera 27 aprile 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/1996), così come modificata dalla propria delibera 18 dicembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 70/1997), che detta direttive per la concessione di agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 488/1992 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la propria delibera 26 febbraio 1998, n. 22 (*Gazzetta Ufficiale* n. 108/1998), con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la WOW S.p.a. del Gruppo Wired & Wireless S.A., per la realizzazione di un programma di investimenti industriali e di ricerca da realizzarsi negli anni 1998-2000, per un importo complessivo pari a 82.116.647 euro, con un onere a carico dello Stato di 47.904.218 euro, ed un'occupazione a regime pari a 510 unità di cui centoquaranta nuovi assunti;

Vista la propria delibera 21 aprile 1999, n. 68 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162/1999), con la quale è stato approvato il primo aggiornamento al citato contratto di programma, che prevede la realizzazione degli interventi da parte del Gruppo Telital, attraverso tre società controllate e lo slittamento dei tempi di realizzazione agli anni 1999-2001, lasciando invariati investimenti e oneri a carico dello Stato;

Vista la propria delibera 25 maggio 2000, n. 52 (*Gazzetta Ufficiale* n. 172/2000), con la quale è stato approvato il secondo aggiornamento al citato contratto di programma, che prevede il trasferimento degli investimenti da Aversa a Marcianise (Caserta, la diminuzione dei costi per il centro di ricerca, la redistribuzione degli stessi pro quota sugli investimenti industriali e di ricerca, un incremento di occupazione pari a 20 unità, da 510 a 530 addetti, di cui 160 nuovi addetti;

Vista la propria delibera 3 maggio 2001, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 182/2001), con la quale è stato approvato il terzo aggiornamento al contratto di programma di cui sopra, che prevede la scissione del programma di investimenti previsto in due separati contratti, l'uno riguardante la società Ixtant S.p.a. e l'altro riguardante gli investimenti del gruppo Telit, nonché la proroga al 31 dicembre 2002 del termine per la realizzazione degli investimenti;

Viste le note n. 1.228.704 del 17 settembre 2003 e n. 1228765 del 24 ottobre 2003, con le quali il Ministero delle attività produttive propone che venga approvata una variante definitiva al piano relativo al contratto di programma Ixtant (controllata Finmek, Gruppo Mekfin) con una diversa articolazione degli investimenti, e lo spostamento del termine del programma al 31 dicembre 2003;

Considerate le motivazioni addotte nella sopra citata nota, che evidenziano l'intervenuto riassetto societario del gruppo Mekfin e la cessione alla Ixfin S.r.l., poi trasformata in S.p.a., di parte dei rami produttivi della Ixtant S.p.a., fra i quali le attività dello stabilimento di Marcianise interessate dagli investimenti agevolati con il contratto di programma, nonché il passaggio della proprietà Ixtant sotto il controllo del gruppo imprenditoriale «Pugliese»;

Considerato che le modifiche proposte comportano una diminuzione degli investimenti pari a 1.347.481 euro, dell'agevolazione per 876.023 euro e un aumento dell'occupazione di 44 unità (di cui trenta aggiuntive), e viene confermata la validità del programma aggiornato;

Udita la proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. È approvato il seguente aggiornamento del programma di investimenti del contratto di programma di cui alle premesse presentato dalla società Ixfin S.p.a. e articolato come segue:

Società	Investimenti	Onere Stato	Occupazione		
	Euro	Euro	Nuova	Preesistente	Totale
Ixfin S.p.a.					
Investimenti industriali	25.453.579	12.830.180			
Progetti di ricerca	4.850.000	3.152.500			
Totale	30.303.579	15.982.680	85	345	430

2. L'onere complessivo a carico dello Stato viene rideterminato in 15.982.680 euro, con una diminuzione pari a 876.023 euro.

3. L'occupazione prevista incrementa di 44 unità, portandosi a un totale di n. 430 unità, di cui 85 aggiuntivi e 345 salvaguardati.

4. Il termine per l'ultimazione del programma è prorogato al 31 dicembre 2003.

5. Rimane invariato quanto altro stabilito dalla citata delibera n. 79/2001.

6. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti derivanti dalla delibera, trasmettendo alla segreteria di questo comitato copia dell'atto di aggiornamento entro trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

Roma, 13 novembre 2003

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 333

04A03492

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

Contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il consorzio turistico trapanese - C.T.T. - S.c. a r.l. - 1° aggiornamento. (Deliberazione n. 94/03).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG (2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della «programmazione negoziata»;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla citata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997 concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 febbraio 2001, e successive modifiche, sulle ulteriori attività ammissibili di cui al punto 7 del citato testo unico e sulle priorità regionali di cui all'art. 6-*bis* del citato decreto ministeriale n. 527/1995;

Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 dicembre 2000, n. 900516, concernente le sopra indicate modalità e procedure nel «settore turistico alberghiero» nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 3 maggio 2001, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 194/2001) con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Consorzio turistico trapanese - C.T.T. S.c. a r.l., per la realizzazione di un articolato piano di investimenti nel settore turistico, nell'area della provincia di Trapani, area ricompresa nell'obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3. *a)* del trattato CE, che prevede: investimenti complessivi pari a 89.693.586 euro; agevolazioni a carico della finanza pubblica per euro 51.499.533 (di cui 36.049.725 a carico dello Stato e la rimanente somma di 15.449.808 euro a carico della regione Sicilia); contributo erogabile in tre annualità di pari importo decorrenti dal 2001; termine per la realizzazione degli investimenti entro il 2003; nuova occupazione diretta n. 465,9 U.L.A. (Unità di lavoro annue);

Vista la nota n. 1228765 del 24 ottobre 2003, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di aggiornamento al contratto di programma Consorzio turistico trapanese - C.T.T. S.c. a r.l. che prevede una rideterminazione degli investimenti, la proroga del termine previsto per la loro conclusione, la rideterminazione del contributo con una leggera diminuzione dello stesso e lo slittamento delle erogazioni previste, sempre in tre quote di pari importo, ma con decorrenza 2002;

Considerato che la richiesta è supportata dal parere dell'Istituto istruttore (Europrogetti & Finanza S.p.a.) e motivata con il ritardo nelle erogazioni delle agevolazioni a carico della regione Sicilia;

Udita la proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del programma di investimenti previsti dal contratto di programma di cui alle premesse, presentato dal Consorzio turistico trapanese - C.T.T. S.c. a r.l.

Il contratto aggiornato prevede investimenti pari a 90.117.803,82 euro, così come specificato nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera.

2. L'onere a carico della finanza pubblica è rideterminato in 51.296.769,64 euro, ripartito in tre quote di pari importo decorrenti dal 2002. L'onere massimo a carico

dello Stato è determinato in 35.907.738,75. La restante somma di 15.389.030,89 euro sarà a carico della Regione siciliana.

3. Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2004.

4. Rimane invariata ogni altra disposizione di cui alla citata delibera n. 84/2001.

5. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti derivanti dall'approvazione della presente delibera, trasmettendo alla segreteria di questo Comitato copia dell'aggiornamento del contratto di programma entro trenta giorni dal perfezionamento.

Roma, 13 novembre 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, economia e finanze, foglio n. 337

CONTRATTO DI PROGRAMMA
CONSORZIO TURISTICO TRAPANESE - C.T.T. S.C. A R.L.

TABELLA 1

Importi in euro

SOCIETA' CONSORZIATE	INVESTIMENTI	AGEVOLAZIONI
ACOS Srl	1.137.000,00	626.520,00
AL RITROVO DI BUFFA	691.000,00	380.664,90
ALIMENTARI RIZZO	596.000,00	331.286,46
ARCA Snc	2.131.000,00	1.185.516,50
AZIENDA AGRICOLA IL CUORE DI DIONISIO	1.161.000,00	646.304,51
BAGLIO DEL FLORIO	2.973.000,00	1.655.626,56
B.D. Srl	1.355.000,00	716.738,90
CENTRO VACANZE EGITALLO Sas	560.000,00	309.378,35
SOC.COOP. JUVENES	1.548.000,00	862.596,66
DESI IMMOBILIARE	11.028.000,00	6.072.216,18
EGADI TURISMO Srl	507.000,00	280.265,68
GERMANA DI MAZZARA ANTONINO e C.	454.000,00	248.952,90
GRANITOLA 2000 Srl	2.129.000,00	1.167.000,00
GRUPPO CURABA Srl	963.000,00	517.380,00
IL FARO Srl	9.596.000,00	5.335.530,00
IMMOBILIARE ISEL	7.674.000,00	4.273.920,00
LA GNA SARA Snc	230.000,00	128.340,00
LA NORIA Srl	772.000,00	435.683,05
LA TONNARA Srl BAGLIO PLATAMONE	1.052.000,00	593.052,64
LA TONNARA Srl BONAGIA	839.000,00	484.441,74
L'ANTICO BAGLIO Srl	1.342.000,00	747.540,39
LE PALME DI CONTURRANA	1.732.000,00	957.150,00
LE TERRAZZE DI APOLLO	337.762,82	190.882,48
MARITUR DI GIACOMO NAVARRA	2.464.000,00	1.349.000,45
PAESE VACANZE	1.392.000,00	770.378,11
PROMOZIONE TURIST.MEDITERRANEA	6.436.000,00	3.392.269,00
SAN VITO VACANZE DI FAVALORO GIUSEPPE	592.000,00	335.469,76
SELTUR Srl	3.685.000,00	2.069.045,14
SERVIZI REALI ALLE IMPRESE	2.536.000,00	1.324.262,64
SEVEN TURIST DI CARLO CASCIO	7.185.000,00	4.005.882,46
TEAM TOURISTI	2.187.000,00	1.222.871,94
TRINACRIA Sas	3.720.000,00	2.066.100,00
TRINACRIA VACANZE	903.000,00	508.250,00
SOC.COOP. UNA SPERANZA NEL BELICE	2.080.000,00	1.082.731,24
VILLA FATA Srl	2.457.000,00	1.350.480,00
CONSORZIO TRAPANI TURISMO	3.673.041,00	3.673.041,00
TOTALE	**90.117.803,82**	**51.296.769,64**

04A03493

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 24 marzo 2004.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto 4 novembre 2002 relativo ai beni immobili di proprietà dell'INAIL.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 38393 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 novembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 30 ottobre 2002, in capo all'INAIL dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con nota del 30 ottobre 2002;

Viste le note del 20 gennaio 2004 del 13 febbraio 2004 n. 402/P e del 17 marzo 2004, n. 1174 con le quali l'INAIL ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* del suddetto decreto n. 38393 del 4 novembre 2002;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 38393 del 4 novembre 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 38393 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 novembre 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1

L'allegato *A* al decreto n. 38393 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 novembre 2002, è rettificato come segue:

l'unità immobiliare sita in Foggia - via Isonzo, 1 - partita catastale 8535 - foglio 96 - subalterno 4 di cui alla pag. 124 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, è identificata dal mappale 5973 anziché dal mappale 8484;

l'unità immobiliare sita in Siena - viale Federico Tozzi, 7 - partita catastale 5709 - foglio 131 - subalterno 12 di cui alla pag. 153 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, è identificata dal mappale 27 anziché dal mappale 7;

l'unità immobiliare sita in Rovereto - largo Camera di Commercio, 2 - partita catastale 303 - foglio 16 - mappale 1049 di cui alla pag. 153 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, è identificata dal subalterno 8 anziché dal subalterno 1;

le unità immobiliari site in Chivasso - via IV Novembre, 7 - via Bradac 43 - partita catastale 4999 - foglio 25 - mappale 632 di cui alla pag. 117 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, sono identificate dai subalterni 44 e 45 anziché dai subalterni 47 e 48;

l'unità immobiliare sita in Pistoia - piazza Dante 22, 23 e 24 - partita catastale 15020 - foglio 221 - mappale 125 di cui alla pag. 152 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, è identificata dal subalterno 38 anziché dal subalterno 39;

l'unità immobiliare sita in Livorno - via Pieroni 1/21 via Galere 1/9 V. Posta - partita catastale 5114 - foglio 16/A - subalterno 42 di cui alla pag. 146 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, è identificata dal mappale 1805 anziché dal mappale 1804;

l'unità immobiliare sita in Cagliari - via Sonnino, 96 - via Lanusei 24 - partita catastale 3746 - foglio 18 - mappale 3293 di cui alla pag. 127 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, è identificata dal subalterno 94 anziché dal subalterno 31;

l'unità immobiliare sita in Avezzano - via Marconi n. 85, via G. Fontana - di cui alla pag. 8 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, è identificata dalla partita catastale 4672, dal foglio 27, dal mappale 567 e dal subalterno 5;

l'unità immobiliare sita in Teramo - via Scarselli, 1 - partita catastale 2903 - foglio 69 - mappale 112 di cui alla pag. 9 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, è identificata dal subalterno 6;

l'unità immobiliare sita in Gallarate - corso Sempione, 35 - partita catastale 5779 - foglio 9 - subalterno 10 - partita catastale 2903 - foglio 69 - mappale 112 di cui alla pag. 106 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, è identificata dal mappale 2439 anziché 439;

le unità immobiliari site in Milano - via Predabissi, 1 - partita catastale 202276 - mappale 58 subalterni 002, 054, 055 e 001 di cui alla pag. 97 del supplemento ordinario n. 215 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, sono identificate dal foglio 234 anziché 231;

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2004

Il direttore: SPITZ

04A03497

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 9 marzo 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali e pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Terni.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'UMBRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobbre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Terni prot. n. 1286 del 26 febbraio 2004 con la quale veniva comunicato il periodo e la causa del mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio è consistito nel fatto che dal 1° marzo a tutto il 4 marzo 2004 non è stato svolto alcun servizio al pubblico a causa del trasferimento della sede dell'Ufficio provinciale di Terni esso è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Umbria, che in data 9 marzo 2004 con nota protocollo n. 98 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Terni dal giorno 1° marzo a tutto il 4 marzo 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 9 marzo 2004

Il direttore regionale: RENZULLI

04A03468

DECRETO 19 marzo 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari - Servizi catastali.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data lº marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Bari prot. n. 8279/2004 del 9 marzo 2004 con la quale il direttore del summenzionato Ufficio ha comunicato che nel giorno 8 marzo 2004 a causa di problemi inerenti il collegamento informatico, legati al disallineamento tra i web server e i data server locali, si è verificato un ritardo di due ore e trenta minuti nell'accesso alle procedure informatiche catastali. Il disservizio ha riguardato tutti i servizi catastali al pubblico (consultazioni, certificazioni, accettazione di atti di aggiornamento) e registrazioni (ivi compreso il piano straordinario di recupero arretrato);

Accertato che l'irregolare funzionamento dei servizi è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 12 marzo 2004 con nota prot. n. 389/04 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari - Servizi catastali con riferimento alle attività in premessa specificate per il giorno 8 marzo 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 19 marzo 2004

Il direttore regionale reggente: DI TARDO

04A03469

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in La Spezia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 marzo 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in La Spezia, frazione San Venerio.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia dei Santi Rocco e Venerio, con sede in La Spezia, frazione San Venerio.

04A03451

Riconoscimento civile estinzione della Confraternita di Santa Croce, in Follo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 marzo 2004, viene estinta la Confraternita di Santa Croce, con sede in Follo (La Spezia), frazione Carnea.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Santa Maria Assunta, con sede in Follo (La Spezia), frazione Carnea.

04A03452

Riconoscimento civile estinzione della Confraternita delle Anime Purganti, in Levanto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 marzo 2004, viene estinta la Confraternita delle Anime Purganti, con sede in Levanto (La Spezia), frazione Montale.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Siro Vescovo, con sede in Levanto (La Spezia), frazione Montale.

04A03453

Riconoscimento personalità giuridica civile alla Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri, in Acicatena

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 marzo 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri, con sede in Acicatena (Catania).

04A03454

Riconoscimento personalità giuridica civile alla «Casa Generalizia della Famiglia Ecclesiale di Vita Consacrata denominata Figli e Figlie del Cuore Immacolato di Nostra Signora dell'Epifania conosciuta come Miles Jesu», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 marzo 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica alla «Casa Generalizia della Famiglia ecclesiale di Vita Consacrata denominata Figli e Figlie del Cuore Immacolato di Nostra Signora dell'Epifania conosciuta come Miles Jesu», con sede in Roma.

04A03455

Riconoscimento civile estinzione della Confraternita dei Suffraganti, in Bologna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 marzo 2004, viene estinta la Confraternita dei Suffraganti, con sede in Bologna.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Bologna.

04A03456

Riconoscimento civile estinzione della Confraternita di S. Luigi e della B. Vergine Immacolata, in Bologna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 marzo 2004, viene estinta la Confraternita di S. Luigi e della B. Vergine Immacolata, con sede in Bologna.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Bologna.

04A03457

Riconoscimento civile estinzione della Confraternita della Beata Vergine della Misericordia, in Bologna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 marzo 2004, viene estinta la Confraternita della Beata Vergine della Misericordia, con sede in Bologna.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Isaia, con sede in Bologna.

04A03458

Riconoscimento civile estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Loiano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 marzo 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Loiano (Bologna).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia dei SS. Giacomo e Margherita, con sede in Loiano (Bologna).

04A03459

Riconoscimento civile estinzione della Confraternita di N. S. del Montale, in Riccò del Golfo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 marzo 2004, viene estinta la Confraternita di N. S. del Montale, con sede in Riccò del Golfo (La Spezia), frazione San Benedetto.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Benedetto Abate, con sede in Riccò del Golfo (La Spezia), frazione San Benedetto.

04A03460

Riconoscimento civile estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Calice al Cornoviglio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 marzo 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Calice al Cornoviglio (La Spezia), frazione Calice Santa Maria.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Santa Maria Assunta, con sede in Calice al Cornoviglio (La Spezia).

04A03461

Riconoscimento personalità giuridica civile all'Eremo di S. Maria degli Angeli, in Scandicci

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 marzo 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica all'Eremo di S. Maria degli Angeli, con sede in Scandicci (Firenze).

04A03462

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società di mutuo soccorso «Insieme salute», in Venezia-Marghera

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società di mutuo soccorso appresso indicata:

Società di mutuo soccorso «Insieme salute», con sede in Venezia-Marghera, via Ulloa, 5 — costituita per rogito notaio Stefano Grieb in data 9 febbraio 1995 — repertorio n. 2387, posizione n. 3, che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione (via Ca' Marcello, 9, Mestre-Venezia) opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A03465

Istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Edificatrice San Felice a r.l.», in liquidazione volontaria dal 22 luglio 1963, in Milano.

È in corso l'istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della seguente società cooperativa attualmente in liquidazione volontaria: società cooperativa «Edificatrice San Felice a r.l.», in liquidazione volontaria dal 22 luglio 1963, sede legale Milano, via Annunciata n. 29, costituita il 28 luglio 1960 per rogito notaio dott. A. Giuliani di Milano, rep. n. 3837 racc. (mancante), tribunale di Milano, reg. soc. n. 109751, vol. n. 2891, fasc. n. 1, codice fiscale mancante, REA (mancante), n. registro ditte (mancante), BUSC n. 1183/68954, liquidatore Barabino Giuseppe Riccardo (deceduto il 13 aprile 1967), che dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - 20124 Milano, tel. 02/6792316 - fax 02/66712973, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A03477

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato recante: «Circolare relativa ai criteri e alle procedure per la valutazione di merito e tecnico economica dei contratti di filiera di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003».

Si rende noto che, con la circolare 30 marzo 2004, n. Seg/525, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha specificato i criteri e le procedure per la valutazione di merito e tecnico-economica dei contratti di filiera di cui all'art. 7 del decreto 1° agosto 2003.

La circolare è disponibile sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole e forestali al seguente indirizzo: www.politicheagricole.it

04A03475

Avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilità all'inserimento nell'elenco dei soggetti esperti specializzati ai fini della costituzione di commissioni per la valutazione di merito e tecnico economica dei progetti e dei piani progettuali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003 relativo ai criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera.

Si rende noto che, sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole e forestali, all'indirizzo www.politicheagricole.it, è stato pubblicato l'avviso pubblico del 30 marzo 2004, n. Segr. 526, per l'acquisizione di disponibilità all'inserimento nell'elenco dei soggetti esperti specializzati ai fini della costituzione di commissioni per la valutazione di merito e tecnico economica dei progetti e dei piani progettuali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003 relativo ai criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera.

04A03476

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 20 gennaio 2004 del Ministero della salute, recante: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale "Ovitrelle Corio" gonadotropina Alfa, autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto C/260/2004).». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 2004).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 16, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, si intende pubblicato correttamente nel seguente modo: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale "Ovitrelle" *coriogonadotropina* Alfa, autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto C/260/2004).»; ed ancora, sia nelle premesse sia nel decreto, ovunque è scritto: «... Ovitrelle *Corio gonadotropina* Alfa ...», leggasi: «... Ovitrelle *coriogonadotropina* Alfa ...».

04A03463

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401082/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.